nari che la rappresentano nelle varie provincie del regno. »

Di quest'articolo 13 l'onorevole Civita propone la soppressione.

Il deputato Nisco propone che si tolgano le parole: « sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Il deputato Civita ha facoltà di parlare.

CIVITA. A me sembra che quest'articolo 13 riguardi una materia del tutto estranea alla presente legge. Qui si tratta del modo come dovranno essere rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili, mentre la legge attuale è legge di attribuzione delle facoltà già concedute al contenzioso amministrativo. Convien dunque rimandare quest'articolo e le correlative disposizioni in esso contenute alle leggi concernenti la capacità giuridica delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Civita propone dunque la soppressione dell'articolo 13.

PERUZZI, *ministro per l'interno.* Accetto la nuova redazione della Commissione; e non ho bisogno di dire come mi oppongo alla proposta dell'onorevole Civita.

PRESIDENTE. Debbo avvertire il deputato Nisco che non occorrerebbe altrimenti l'emendamento da lui proposto, perchè la Commissione colla sua nuova redazione lo accetta togliendo le parole *sentito il Consiglio di Stato.*

NISCO. Ringrazio la Commissione.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 13 sarebbe così concepito:

« Art. 13. Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili sarà determinato mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, ma sarà in facoltà dei privati di convenire l'amministrazione tanto nella persona e sede del suo capo, quanto nella persona e sede dei funzionari che la rappresentano nelle varie provincie del regno. »

La metto a partito.

(È approvato.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: IMPIANTO DI OFFICINE NEGLI STABILIMENTI MARITTIMI; DAZIO D'IMPORTAZIONE SUI TESSUTI SERICI.

PRESIDENTE. Il deputato Scrugli ha la parola per presentare una relazione.

SCRUGLI, *relatore.* Ho l'onore di presentare la relazione sullo schema di legge per impianto di officine negli stabilimenti marittimi.

D'ANCONA, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo al dazio d'importazione sui tessuti serici.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'articolo 14.

Debbo annunziare alla Camera che la Commissione avrebbe riformato quest'articolo, per modo che esso sarebbe ora così redatto:

« Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, nè alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui devolute ai tribunali del contenzioso amministrativo come tale. »

PERUZZI, *ministro per l'interno.* Allorquando, nel consentire che la discussione si aprisse sul progetto del Ministero, io faceva delle riserve intorno a qualche articolo sul quale avrei manifestate le mie idee alla Camera, in quanto fossero diverse da quelle a cui erano informate le proposte della Commissione stessa, io aveva principalmente di mira l'articolo che ora viene in discussione. Infatti, la Camera avrà osservato come negli articoli finora discussi fra la Commissione ed il Ministero non siavi stata vera e propria divergenza. Questa divergenza, la quale aveva dato luogo a molte e serie discussioni, sia quando ho avuto l'onore di essere chiamato nel seno della Commissione, sia quando l'onorevole relatore mi ha fatto l'onore di conferire con me, traeva il suo principale motivo da due metodi diversi, giusta i quali e il Ministero e la Commissione avevano creduto di dover procedere nella redazione di quest'articolo.

Il Ministero aveva creduto di dover procedere, designando qualche caso principalissimo per il quale non dovesse essere fatta innovazione a quello che oggi si pratica, e quindi aveva creduto di dover aggiungere...

PIROLI. Domando la parola.

PERUZZI, *ministro per l'interno...* una riserva generica per tutte le attribuzioni che da leggi particolari fossero a Commissioni speciali deferite.

Il ministro deve confessarlo, seguendo in questo la traccia di coloro che avevano redatti i progetti antecedenti, aveva errato nel non attenersi strettamente a quel metodo che aveva adottato. Imperocchè, dopo aver detto nel suo articolo 4: « Non è fatta però innovazione nè alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti in materia di contabilità, » era sceso (e ciò è abbastanza importante per meritare di essere citato) a parlare delle attribuzioni del Consiglio dell'ammiragliato.

Ciò per avventura ha aperta la via a quella divergenza di opinioni che si è manifestata tra la Commissione ed il Ministero.

La Commissione ha creduto che si dovesse procedere per via di enumerazione di tutte le attribuzioni speciali alle quali non si credette di dover fare innovazione, tanto che il ministro non istimò da principio di opporsi assolutamente a questo sistema, e di buon grado pro-